



COMUNE DI COGOLETO

Città Metropolitana di Genova

Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

REGOLAMENTO PROVVISORIO PER L'ATTUAZIONE DI MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA'

Art.1

Le misure di contrasto alla povertà e sostegno del reddito si articolano in:

- a) aiuti economici continuativi
- b) aiuti economici occasionali
- c) erogazione gratuita o a tariffa ridotta di servizi alla persona
- d) accesso prioritario ai servizi alla persona

Art.2

Le misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito costituiscono valore fondamentale per l'Amministrazione comunale di Cogoleto per l'attuazione del programma di intervento nel campo delle politiche sociali. Le esenzioni e le agevolazioni relative al pagamento dei tributi e delle rette comunali sono concesse sulla base della Situazione Economica Equivalente di cui al D.P.C.M. n. 159 del 23/12/2013.

Art.3

Le misure di contrasto alla povertà e sostegno del reddito, vengono definite tra il Servizio sociale e il richiedente, tramite la sottoscrizione di un "patto" formalizzato di collaborazione, che stabilisce le forme di partecipazione del richiedente al contrasto della povertà.

Art.4

Al richiedente, che si trova in condizione di inabilità fisica o psichica, le misure possono essere erogate anche senza richiedere la sottoscrizione del patto di collaborazione.

Art.5

I valori di ISEE dei richiedenti le misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito indicate dall'art. 1 sono i seguenti:

A. Aiuti economici continuativi

€. 5165,00

B. Aiuti economici occasionali o fornitura di beni	€. 7747,00
C. Erogazione di servizi a persone disabili in relazione alla disabilità	€. 10329,00
D. Erogazione gratuita di servizi alla persona	{ fino a €. 4500,00 esenzione totale da €. 4501,00 a €. 6000,00 esenzione al 50% oltre €. 6000,00 pagamento quota intera
E. Esenzione dal pagamento delle quote di contribuzione previste per la refezione scolastica, il trasporto scolastico frequenza e iscrizione nei plessi prescolastici comunali	

Ove necessario e opportuno, la Giunta Comunale, annualmente in coincidenza con la predisposizione del Bilancio preventivo con proprio specifico provvedimento, potrà ridefinire i valori dell'ISEE ai quali viene commisurata l'erogazione delle misure di contrasto alla povertà indicate all'art. 1 del presente Regolamento.

Art.6

Il richiedente che non sia soddisfatto del trattamento prospettato, può presentare ricorso al Sindaco entro 30 giorni dal momento in cui gli è stato comunicato l'esito della richiesta. Il Sindaco, sentiti gli interessati ed il responsabile del Settore Servizi Sociali, decide entro 30 giorni successivi alla presentazione del ricorso. Il servizio sociale è tenuto a presentare all'Amministrazione comunale, ogni 4 mesi, una relazione sulle richieste ricevute e sulle misure erogate o non concesse, nel rispetto delle norme sulla privacy stabilite dalla legge.